

Pubblicato il 14/02/2022

N. 01746/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03921/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3921 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento della Funzione Pubblica, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

- dell'estensione della validità e/o efficacia fino al 31 dicembre 2021 (o alla diversa data che verrà stabilita) delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'accesso alla qualifica dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni approvate prima del 1° gennaio 2010, la cui scadenza, anche a seguito di ripetute proroghe, era fissata al 31 dicembre 2018;

- dell'estensione della validità e/o efficacia fino al 31 dicembre 2021 (o alla diversa data che verrà stabilita) delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'accesso alla qualifica dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni approvate negli anni dal 2010 al 2018;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo Dirpubblica - Federazione del Pubblico Impiego, agisce per l'accertamento:

- dell'estensione della validità e/o efficacia fino al 31 dicembre 2021 delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'accesso alla qualifica dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni approvate prima del 1° gennaio 2010, la cui scadenza, anche a seguito di ripetute proroghe, era fissata al 31 dicembre 2018;

- dell'estensione della validità e/o efficacia fino al 31 dicembre 2021 (o alla diversa data che verrà stabilita) delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'accesso alla qualifica dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni approvate negli anni dal 2010 al 2018.

2. A sostegno delle domande parte ricorrente prospetta questione di legittimità costituzionale della disciplina di cui all'art. 1, co. 360 ss., della legge n. 145 del 2018, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui suddetta norma prevede l'estensione della validità delle sole graduatorie approvate dal 1°

gennaio 2010 (cfr. art. 1, co. 362), così pregiudicando le *chances* di assunzione degli idonei collocati delle graduatorie approvate in precedenza.

Allo stesso modo, la disciplina censurata, a parere della ricorrente, pregiudica anche le *chances* di assunzione degli idonei collocati delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014, la cui validità è stata estesa dall'art. 1, co. 362, lett. a) e b), fino al 30 settembre 2019, con l'ulteriore vincolo, per l'utilizzo delle graduatorie approvate tra il 2010 e il 2013, della partecipazione obbligatoria degli idonei a “corsi di formazione e aggiornamento” che devono essere indetti da parte delle amministrazioni e del superamento di un “esame-colloquio” che ha come oggetto la verifica della “perdurante idoneità”.

3. A seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato l'impianto normativo che costituiva l'oggetto della questione di costituzionalità prospettata in sede di ricorso introduttivo del giudizio (cfr. art. 1, co. 148), e ha esteso l'efficacia delle sole graduatorie approvate dal 2011 (cfr. art. 1, co. 147), parte ricorrente, con atto di motivi aggiunti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale anche con riferimento alle nuove previsioni nella parte in cui non estendono l'efficacia delle graduatorie approvate in epoca antecedente all'anno 2011.

La disciplina richiamata, secondo la ricorrente, realizza una irragionevole disparità di trattamento tra le graduatorie approvate in epoche diverse, e frustra l'affidamento riposto dagli idonei di quelle graduatorie - prorogate per più anni e non attinte anche per vincoli di finanza pubblica - all'assunzione nella p.a.

L'azione è finalizzata a consentire, mediante una pronuncia di incostituzionalità additiva delle norme richiamate, un'estensione del loro ambito applicativo sino a ricomprendere nella proroga al 31 dicembre 2021, anche le graduatorie approvate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2010 così salvaguardando le *chances* degli idonei collocati nelle predette graduatorie ad essere assunti alle dipendenze della p.a.

4. L'Amministrazione si è costituita per resistere al ricorso deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza.

5. All'udienza pubblica del 9 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato e ciò esime il Collegio dall'esame delle eccezioni in rito sollevate dall'Amministrazione resistente e dal rilievo di un possibile difetto di interesse ad ottenere una pronuncia di incostituzionalità in relazione a norme abrogate (quelle oggetto di censura con il ricorso introduttivo) o che hanno esaurito la loro efficacia in relazione ai profili di interesse di parte ricorrente (quelle censurate con l'atto di motivi aggiunti).

6.1. Ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso deve anzitutto evidenziarsi che, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

- le graduatorie dei concorsi approvate nel 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020, previa frequenza da parte degli idonei di corsi di formazione e previo superamento di un esame colloqui per accertarne la perdurante idoneità;
- le graduatorie dei concorsi approvate dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
- le graduatorie dei concorsi approvate nel 2018 e 2019 sono utilizzabili entro 3 anni dalla approvazione.

La stessa norma, al comma 149, ha modificato l'efficacia generale delle graduatorie dei concorsi delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n.165/2001, stabilendone la validità in due anni dalla loro approvazione.

6.2. Dal quadro appena delineato emerge chiaramente che il legislatore sta andando nella direzione di prevedere una durata sempre più breve dell'efficacia delle graduatorie; e ciò in linea con l'esigenza che l'assunzione del personale avvenga in un momento il più ravvicinato possibile rispetto a quello del superamento del

concorso da parte dei candidati, sì da consentire all'Amministrazione di potersi valere di risorse che siano state selezionate sulla base di parametri coerenti e aggiornati alle proprie attuali esigenze.

Tale tendenza va fatta risalire, quantomeno, alla legge 7 agosto 2015, n. 124 recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, la quale, all'articolo 17, tra i criteri per il *“Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* ha previsto i seguenti: *“prove concorsuali che privilegino l'accertamento della capacità dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche”* (lett. b); *“riduzione dei termini di validità delle graduatorie”* (lett. c); *“previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici”* (lett. e); *“valorizzazione del titolo di dottore di ricerca”* (lett. f); *“promuovere il ricambio generazionale”* (lett. p).

6.3. Ciò precisato, deve rilevarsi la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale sollevata.

La scelta del legislatore di trattare diversamente graduatorie approvate in epoca più risalente rispetto a quelle di più recente approvazione, resiste, con facilità, alle dedotte censure di irragionevolezza tenuto conto dei seguenti elementi:

- anzitutto del rilievo che viene ad assumere il “fattore tempo” rispetto alla tutela dell'affidamento degli soggetti che si trovano in graduatorie approvate oltre un decennio fa: la tutela dell'affidamento non può che attenuarsi con il decorso del tempo, risultando peraltro verosimile che gran parte delle persone presenti in quelle graduatorie, al momento dell'approvazione delle leggi censurate, abbiano già “riprogrammato” le proprie scelte di vita;
- in secondo luogo, dell'esigenza, fatta propria dal legislatore, di allargare la platea dei soggetti cui poter attingere al fine di poter soddisfare il proprio bisogno assunzionale, non limitandosi a coloro che figurano in graduatorie ormai risalenti, anche per favorire il “ricambio generazionale”;

- in terzo luogo, della tutela dell'interesse pubblico a che l'Amministrazione assuma personale altamente qualificato, e selezionato sulla base delle nuove regole, ritenute più conformi alle attuali esigenze della p.a. (cfr. punto 6.2);

- infine la necessità di assicurare adeguata tutela alla *chance* di entrare nella p.a. di chi è appena uscito da un percorso di studi, *chance* che verrebbe inevitabilmente pregiudicata dalla proroga "ad oltranza" di graduatorie risalenti ad oltre un decennio fa.

7. Alla luce delle suesposte considerazioni la questione di legittimità costituzionale sollevata si rivela "manifestamente infondata" e ciò esime il Collegio dall'esame della questione della sua "rilevanza".

8. La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario, Estensore

Giuseppe Bianchi, Referendario

L'ESTENSORE

Marianna Scali

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO